

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei tabacchi lavorati

COM(87) 719 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 febbraio 1988)

(88/C 48/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei tabacchi lavorati; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare simili ostacoli e che, a tale scopo, l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti del tabacco devono essere assoggettate a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute degli individui;

considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 7 luglio 1986 ⁽¹⁾, hanno stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero dei casi di cancro, a tale fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che per tutelare gli individui è importante apporre sull'imballaggio di tutti i prodotti a base di tabacco un'avvertenza che evidenzii i rischi che il consumo di tali prodotti rappresenta per la salute;

considerando che, per rafforzare la protezione della salute degli individui, è necessario indicare sui pacchetti di sigarette il tenore di catrame e di nicotina a fini d'informazione e di educazione sanitaria dei cittadini;

considerando che nella presente direttiva figurano prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione delle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore protezione degli individui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le avvertenze di carattere sanitario sull'imballaggio dei tabacchi lavorati e le menzioni del tenore di catrame e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo come base un elevato grado di protezione della salute delle persone.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

1. tabacchi lavorati: i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
2. catrame: il condensato di fumo greggio anidro esente da nicotina;
3. nicotina: gli alcaloidi nicotinici.

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

Articolo 3

1. Il tenore di catrame e di nicotina da indicare sui pacchetti di sigarette è misurato, rispettivamente, secondo i metodi ISO 4387 e ISO 3400 o con un altro metodo che dia risultati equivalenti.

2. Le menzioni apposte sui pacchetti sono ritenute conformi se si discostano dai risultati dei dosaggi effettuati dagli enti incaricati dagli Stati membri in misura non eccedente 1 mg.

3. Le menzioni devono essere stampate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione sul fianco del pacchetto, o su una fascetta mobile dell'imballaggio, in caratteri ben visibili e su fondo contrastante.

Articolo 4

1. Tutti gli imballaggi dei tabacchi lavorati devono recare nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione su una delle due facce anteriori e posteriori dell'involucro la seguente indicazione: «Il tabacco nuoce gravemente alla salute».

2. Per i pacchetti di sigarette, l'altra faccia più ampia dell'imballaggio reca nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione un'avvertenza specifica.

A tal fine ogni Stato membro stabilisce una lista di avvertenze sulla scorta dei messaggi elencati in allegato. La lista così elaborata comprende tuttavia le seguenti avvertenze:

- a) Il fumo provoca il cancro
- b) Il fumo provoca malattie cardiovascolari.

I messaggi adottati vengono apposti sugli imballaggi secondo una formula definita da ciascun Stato membro, in modo da garantire a ciascuno di essi di comparire lo stesso numero di volte.

3. Le avvertenze di cui i paragrafi 1 e 2 devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm d'altezza e in modo da coprire almeno il 2 % della superficie totale della faccia corrispondente dell'imballaggio.

4. Le avvertenze da riportare sulle due facce di ciascun imballaggio:

- a) dovranno essere chiare e leggibili;
- b) dovranno essere stampate in grassetto;
- c) dovranno essere stampate su fondo contrastante;
- d) non dovranno essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;

e) non dovranno essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno all'imballaggio medesimo.

Articolo 5

L'adeguamento al progresso tecnico, conformemente all'articolo 6, è limitato alle menzioni obbligatorie apposte sui pacchetti di sigarette di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle avvertenze di carattere sanitario di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

In vista dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 5, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 7

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema, all'occorrenza mediante votazione.

Il parere viene messo a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che il proprio punto di vista figuri in tale verbale.

La Commissione tiene nel massimo conto i pareri formulati dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei pareri medesimi.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono né vietare, né limitare la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, i prodotti esistenti a tale data non conformi alla presente direttiva, potranno ancora essere commercializzati fino al 31 dicembre 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Lista delle avvertenze di carattere sanitario

- I. che debbono figurare obbligatoriamente fra i messaggi decisi dagli Stati membri
- a) Il fumo provoca il cancro.
 - b) Il fumo provoca malattie cardiovascolari.
- II. che possono figurare fra i messaggi decisi dagli Stati membri
- a) Il fumo provoca malattie mortali.
 - b) Il fumo può uccidervi.
 - c) Se siete incinta, il fumo può nuocere alla salute del nascituro.
 - d) Smettete di fumare per ridurre i rischi di malattie gravi.
 - e) Il fumo provoca il cancro, la bronchite ed altre affezioni polmonari.
 - f) Oltre (...) persone muoiono ogni anno in (indicazione del paese) di cancro al polmone.
 - g) I fumatori muoiono più giovani.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette

COM(87) 720 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 febbraio 1988)

(88/C 48/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare simili ostacoli e che, a tale scopo, l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle sigarette devono essere assoggettate a norme comuni per quanto concerne il tenore massimo di catrame;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute degli individui;

considerando che i rischi di cancro ai polmoni sono tanto più gravi quanto maggiore è il tenore di catrame

dei tabacchi fumati e che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro;

considerando che, nella risoluzione del 7 luglio 1986⁽¹⁾, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che nella presente direttiva figurano prescrizioni minime, che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire a una maggiore protezione degli individui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti negli Stati membri riguardo al tenore massimo di catrame delle sigarette, assumendo come base un elevato grado di protezione della salute delle persone.

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.